

Prefettura di Lecce

Prot.n. 888/R/OPS

Lecce, 17 SET 2019

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di Carmiano – Proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 143, comma 3 T.U.E.L. – Relazione.

PREMESSA

Con Decreto prefettizio n. 265/R/OPS del 27.3.2019, su delega del Ministro dell'Interno, la scrivente ha disposto l'accesso ispettivo presso il Comune di Carmiano, al fine di verificare l'eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 dell'art. 143 del TUEL.

Per l'esecuzione di tali accertamenti è stata nominata, con il cennato decreto prefettizio, una Commissione di Indagine composta dal Viceprefetto dott.ssa Marilena Sergi, in servizio presso questa Prefettura, dal Primo Dirigente della Polizia di Stato, dott. Giorgio Oliva, in servizio presso la Questura di Lecce, e dal Capitano Alan Trucchi, Comandante della Compagnia Carabinieri di Campi Salentina.

Per le connesse attività di accertamento ed acquisizione di informative sugli organi, sull'apparato burocratico e sulle attività del Comune di Carmiano, è stato contestualmente nominato un Gruppo di Supporto composto dai seguenti funzionari: Magg. Antonio Martina, Comandante G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Lecce; Magg. Nicola Maggio, della Direzione Investigativa Antimafia – Sezione di Lecce, e dott. Antonio Calignano, Funzionario Economico Finanziario in servizio presso questa Prefettura.

In data 27.3.2019, la Commissione prefettizia si è insediata presso il Comune di Carmiano, dando avvio all'acquisizione degli atti inerenti le attività più significative dell'Ente, con particolare riguardo ai settori dei Servizi Tecnici ed Amministrativi,



nonché, più in generale, agli atti di governo ed agli impegni assunti dall'amministrazione.

La Commissione, conclusa l'attività d'indagine - i cui termini sono stati prorogati con decreto prot.n. 606/R/OPS del 24.6.2019 -, in data 11.9.2019 ha rassegnato le risultanze dell'attività svolta presso il Comune di Carmiano con Relazione conclusiva, che si allega in copia¹, e che la scrivente assume a fondamento della presente proposta.

Successivamente, come previsto dall'art. 143, comma 3 TUÉL, è stato sentito il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica, che ha condiviso la presente proposta².

1. LA COMPAGINE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI CARMIANO

L'attuale Amministrazione Comunale di Carmiano, comune che conta n. 12.034 abitanti, è stata rinnovata con le consultazioni elettorali della tornata di primavera del 2015 (31 maggio 2015).

La lista vincente, denominata **INSIEME**, lista civica di connotazione di centro destra, si è aggiudicata la vittoria con il 73,52% dei voti espressi, ottenendo n. 11 seggi e portando alla carica di **ORUSSIS** o, avvocato, per il secondo mandato consecutivo.

ORUSSIS, infatti, era stato eletto **ORUSSIS**

A seguito della vittoria della lista capeggiata dal richiamato candidato

ORUSSIS

¹ All. 1 con documentazione correlata


² Allegato 2 Stralcio Verbale



Il Consiglio Comunale è composto da 16 consiglieri di cui 11 espressione della maggioranza:

LISTA CIVICA

OMISSIS



OMISSIS

La Giunta risulta composta come segue:

OMISSIS

La composizione sia del Consiglio che della Giunta non ha subito variazioni dalla data dell'ultimo insediamento.

Giova precisare che



OMISSIS


Il Comune di Carmiano sarà interessato al rinnovo del Consiglio e all'elezione del Sindaco nella tornata elettorale di questa primavera 2020.

2. CONTESTO TERRITORIALE DELLA LOCALE CRIMINALITA' ORGANIZZATA DI TIPO MAFIOSO E PRESENZA NEL COMUNE DI CARMIANO.

Nel territorio di questa provincia è storicamente accertata l'esistenza di un'organizzazione mafiosa localmente denominata "Sacra Corona Unita" (SCU), i cui caratteri essenziali sono stati scolpiti nelle sentenze irrevocabili della Corte di Assise di Lecce del 23.5.1991 (c.d. Primo Maxiprocesso) e del 13.2.1997 (c.d. Secondo Maxiprocesso).

Tale sodalizio criminale, da una configurazione unitaria, nel tempo si è gradatamente evoluto in una rete di clan, ciascuno con un basso numero di appartenenti, che assoggettano un limitato territorio delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, avvalendosi del metodo "mafioso" da cui derivano assoggettamento ed omertà, così come comprovato, sotto il profilo giudiziario, nelle varie condanne definitive scaturite da diversi procedimenti penali, tra i quali quelli originati dalle Operazioni Augusta, Baia Verde, Cinemastore, Eclissi.

Invero, la Commissione Parlamentare Antimafia, nella Relazione del 7.2.2018, ha affermato come *"Abbandonata l'originaria struttura piramidale e la successiva rigida suddivisione in gruppi, restii a dialogare tra loro e piuttosto pronti a rivendicare ognuno la propria autonomia e a imporre l'egemonia su altri territori delle province salentine, le consorterie che ancora si riconoscono nella Sacra Corona Unita paiono aver scelto, da qualche tempo, una strategia tesa all'inabissamento delle tradizionali attività criminali, all'apparente scomparsa dell'associazione mafiosa, ricercando invece il consenso sociale attraverso attività che, in un periodo di profonda crisi economica,*



trovano apprezzamento tra i consociati, quali, ad esempio, il recupero forzoso dei crediti da debitori riottosi o l'offerta di posti di lavoro all'interno di aziende "controllate" dalla stessa organizzazione", ottenendo in tal modo "un diffuso ed inaspettato riconoscimento, da frange della società civile tra le più disparate"³.

Emerge, quindi, un'evoluzione della Sacra Corona Unita, da mafia sanguinaria, come è stata nei primi anni successivi alla sua nascita, a mafia silenziosa e invisibile, inabissata tra i vari meccanismi quotidiani delle attività della società civile, determinando un "atteggiamento conciliante" da parte dei cittadini, testimoniato da "diffuse manifestazioni di solidarietà della gente comune nei confronti di esponenti della criminalità di tipo mafioso, sintomo evidente del mutato atteggiamento verso gli esponenti di un'associazione che, messi da parte omicidi, bombe e incendi, ha mostrato di sé il lato maggiormente accettabile e "presentabile".⁴

I gruppi criminali, quindi, hanno esteso l'area di interesse ben oltre le tradizionali attività illecite del traffico di stupefacenti, delle estorsioni e dell'usura - pur non abbandonandole - rivolgendo l'attenzione ad attività quali quelle connesse al recupero dei crediti o alla gestione delle vendite giudiziarie e alla connessa azione di turbata libertà degli incanti, al settore dei giochi e delle scommesse, ma anche ad altri ambiti socio-economici diversi.

La Direzione Investigativa Antimafia, invero, al riguardo ha precisato che le organizzazioni mafiose pugliesi, "pur riconoscendosi come autonome specie nel controllo militare del territorio, sembrano proiettate, sotto l'egida delle famiglie dominanti, alla realizzazione di una sinergica struttura multi-business, con una mentalità criminale più moderna e "specializzata", che consente loro di spaziare nei vari ambiti dell'illecito (come quello delle scommesse illegali on-line) e di affermare una tendenza espansionistica verso i settori in crescita dei mercati legali"⁵.

In tal modo tali gruppi criminali non solo accrescono il ricercato consenso sociale, ma si insinuano anche in settori economici e commerciali che possono costituire canali per il reinvestimento di denaro sporco.

³ Cfr. *Relazione Conclusiva della Commissione Parlamentare Antimafia* del 7.2.2018, pag. 97.

⁴ Cfr. *Relazione Conclusiva della Commissione Parlamentare Antimafia* del 7.2.2018, pag. 97.

⁵ *Relazione sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia 1° semestre 2018*, pag. 172.



In tale prospettiva, si collocano anche la ricerca di collegamenti con ambienti della politica ed il tentativo di infiltrazione criminale negli apparati della pubblica amministrazione, che desta particolare allarme sociale.

La Sacra Corona Unita, d'altronde, al pari delle altre organizzazioni mafiose, si è spesso infiltrata nel tessuto politico, usando le tornate elettorali come strumento di penetrazione e di condizionamento delle amministrazioni territoriali. Il voto di scambio è universalmente l'arma con cui i boss pugliesi hanno dominato anche nel settore degli appalti pubblici.

La Direzione Nazionale Antimafia, già nel 2016, aveva sottolineato: *"Con riguardo ai rapporti con i rappresentanti delle istituzioni politico amministrative, una costante di tutte le organizzazioni operanti nel distretto di Lecce è, attualmente, quella dell'attenzione ai rapporti con le amministrazioni pubbliche e con i rappresentanti del mondo politico, all'evidente scopo di accreditarsi quali interlocutori degli amministratori, accrescere il proprio prestigio sociale – e quindi il consenso che ne deriva – e trovare una via di inserimento nell'ambito delle attività imprenditoriali connesse a quelle della Pubblica Amministrazione..."*⁶

Nella Relazione della D.I.A. del I° semestre 2018 viene richiamata l'operazione "Contatto", conclusasi nel 2017, che ha portato allo scioglimento ex art. 143 TUEL del Comune di Sogliano Cavour, la quale ha *"delineato la presenza e l'operatività nella provincia di Lecce di un'articolata associazione di tipo mafioso operante in clan e gruppi anche autonomi, finalizzata ad assumere il controllo del territorio, sia in relazione ad attività illecite, sia in relazione ai centri di potere politico amministrativo, attraverso la corruzione di pubblici amministratori."*⁷

*"Questa mafia degli affari, proiettata verso obiettivi di medio lungo-termine, utilizza il potere di assoggettamento per condizionare non solo gli Enti locali, ma anche il tessuto imprenditoriale. In tali ambiti la corruzione diventa il grimaldello per permeare la Pubblica Amministrazione."*⁸

Tale interesse di alcuni gruppi criminali verso le attività connesse all'amministrazione pubblica, comprese quelle tipicamente imprenditoriali, è stato

⁶ Cfr. *Relazione annuale Febbraio 2016, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo*, pag. 105.

⁷ Cfr. *Relazione sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia, 1° semestre 2018*, pag. 174.

⁸ Cfr. *Relazione sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia, 1° semestre 2018*, pag. 173.



confermato dalla stessa Direzione Investigativa Antimafia anche in relazione all'ultimo semestre del 2018, durante il quale sono stati sciolti per mafia, in questa provincia, due Comuni, il Comune di Sogliano Cavour, come detto, e il Comune di Surbo, dimostrando *"come anche in diverse località pugliesi si sia oramai radicata un'area grigia, in cui si incontrano mafiosi, imprenditori, liberi professionisti e apparati della pubblica amministrazione"*⁹.

L'azione di contrasto condotta dalle Forze di Polizia e dalla Magistratura, anche attraverso il percorso collaborativo intrapreso da alcuni elementi di vertice ha determinato, negli anni, *"uno sfaldamento e una forte compromissione del potere economico delle storiche frange della sacra corona unita"* ed un nuovo disegno della *"mappa delle principali organizzazioni criminali operanti sul territorio dove, comunque, si continua a registrare la perseverante attività criminale dei boss storici"*¹⁰.

Nel contesto criminale delineato si conferma l'esistenza e piena operatività di un'organizzazione mafiosa, il Clan "TORNESE" di Monteroni di Lecce, riconducibile alla "Sacra Corona Unita", operante su più centri della Provincia di Lecce, la cui attività criminale è oggetto delle indagini giudiziarie che hanno portato all'accesso ispettivo presso il Comune di Carmiano.

*"I TORNESE appaiono ancora l'organizzazione più strutturata dell'intero circondario salentino. Da Monteroni di Lecce risulta egemone, tramite propri fiduciari, anche nei territori di Guagnano, Carmiano, Veglie, Leverano, Arnesano, Porto Cesareo e Sant'Isidoro, ed esercita la sua influenza criminale fino alla zona jonica di Gallipoli."*¹¹

Invero, le indagini hanno evidenziato come i due capi storici nonché fondatori del sodalizio, TORNESE Mario ed Angelo, nonostante da anni detenuti e sottoposti al "regime del 41 bis", abbiano continuato a gestire direttamente le attività del clan, forti e sicuri dell'assoluta fedeltà degli affiliati liberi¹².

Nel corso degli anni si sono registrati numerosi gravi episodi che hanno disvelato l'esistenza di alcune faide in seno all'organizzazione monteronese, quali il rinvenimento,

⁹ Relazione sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia 2° semestre 2018, pag. 207

¹⁰ Relazione sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia 2° semestre 2018, pag. 247

¹¹ Relazione sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia 1° semestre 2018, pag. 216

¹² OMUSIS



nel 2005, del cadavere di Marchello Giuseppe, ritenuto storicamente vicino al Clan TORNESE, nella propria abitazione di Monteroni di Lecce, l'omicidio a Carmiano di Carallo Pierpaolo, altro sodale, nel gennaio 2009, il tentato omicidio, sempre nel 2009, in Monteroni di Lecce, di Spedicato Alessio, detto "Pasulo" e l'omicidio di Vetrugno Lucio, referente riconosciuto sul territorio del clan, che si occupava della gestione delle attività illecite del sodalizio mafioso con particolare riguardo al traffico di sostanze stupefacenti ed al reinvestimento di proventi illecitamente acquisiti, il quale restava vittima di un agguato mafioso nel dicembre 2010.

*"La recrudescenza di episodi delittuosi verificatisi nell'area di influenza del Clan TORNESE e gli arresti di affiliati e soggetti contigui all'associazione denotano la permanenza del sodalizio ed il carattere intimidatorio dello stesso, anche in considerazione del fatto che alcuni episodi delittuosi vedono come vittime commercianti e imprenditori."*¹³.


Attualmente, secondo quanto emerge dalle attività investigative, il ruolo di vertice nel Clan TORNESE è ricoperto anche dai fratelli ~~ORUSSIS~~

~~ORUSSIS~~¹⁵ (già condannato per associazione di tipo mafioso ed altri reati associativi), che si occupano dell'organizzazione ed attuazione delle attività illecite ed in particolare del traffico di sostanze stupefacenti, dell'usura e del riciclaggio, nonché del sostentamento degli affiliati detenuti.

Ruolo assolutamente apicale è rivestito proprio dalla ~~ORUSSIS~~ ~~ORUSSIS~~ TORNESE Mario, la quale, nel periodo antecedente all'omicidio del boss PADOVANO Salvatore, il 6.9.2008, manteneva i rapporti tra i sodalizi della SCU, "TORNESE" e "PADOVANO" (Gallipoli).

Altri soggetti di vertice del Clan TORNESE sono stati individuati in ~~ORUSSIS~~ ~~ORUSSIS~~ pregiudicato, Sorvegliato Speciale, ~~ORUSSIS~~ scarcerato nel 2008, dopo una lunga condanna per associazione di tipo mafioso, e, per quanto qui di interesse, ~~ORUSSIS~~ già condannato per associazione di tipo mafioso, e ~~ORUSSIS~~ detto ~~ORUSSIS~~¹⁸, condannato per ~~ORUSSIS~~

~~ORUSSIS~~



associazione finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, cugino del ORUSSIS entrambi coinvolti, anche con lo stesso ORUSSIS nella maggior parte delle ipotesi di reato presenti nella richiesta di rinvio a giudizio n. 3175/18 RGNR - 6338/18 R.GIP¹⁹ che è alla base della presente indagine amministrativa.

In particolare, F ORUSSIS detto " ORUSSIS " insieme ad altri soggetti, tra cui ORUSSIS : ORUSSIS cugino ORUSSIS : ORUSSIS co di ORUSSIS tra i principali imputati dell'operazione giudiziaria culminata nella richiesta di rinvio a giudizio, dalla quale emerge il concreto tentativo, in alcuni casi riuscito e portato a compimento, di ingresso dell'organizzazione criminale nel circuito economico ed amministrativo legale, mediante l'inserimento nei settori imprenditoriali a più alta redditività, come quello degli Istituti di credito, attuato mediante l'illecita scalata ai posti di vertice assoluto della locale Cooperativa di Credito.

Non è un caso infatti se proprio con riguardo al Clan TORNESE, la DIA, nell'ultima, citata Relazione sul primo semestre 2018 ha precisato che *"l'attuale reggente del gruppo criminale, attivo nel traffico delle sostanze stupefacenti e nelle estorsioni, appare fortemente interessato ad infiltrare i circuiti dell'economia legale..."*²².

Quanto detto sembra trovare ragionevole riscontro in una serie di circostanze di fatto accertate nella fase delle indagini preliminari ed in parte cristallizzate nella richiesta di rinvio a giudizio alla base della indagine amministrativa citata.

3. EVIDENZE GIUDIZIARIE RELATIVE AL COINVOLGIMENTO DEL SINDACO DEL COMUNE DI CARMIANO.


Quanto innanzi descritto trova un primo riscontro, con particolare riguardo all'operatività nella zona di Carmiano di una frangia criminale collegata alla "SCU" ed al

¹⁹.

²⁰ |

²¹ |

²² Relazione sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia 1° semestre 2018, pag. 216



coinvolgimento in vicende illecite di amministratori e funzionari locali dello stesso Comune, nell'indagine giudiziaria convenzionalmente denominata "CERCHIO" (p.p. n. 1986/14 RGNR Mod.21), coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dal R.O.S. della Sezione Anticrimine dei Carabinieri di Lecce e dal Comando Compagnia Carabinieri di Campi Salentina, ha fatto emergere fatti e circostanze gravi connesse con l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione del Credito Cooperativo di Terra d'Otranto, avvenuta il 4 maggio 2014, dai quali si possono evincere gravi responsabilità penali anche a carico di soggetti che rivestono importanti cariche istituzionali, nonché collegamenti tra gli stessi ed esponenti della criminalità organizzata locale, riconducibile al gruppo criminale facente capo al clan TORNESE.

Gli esiti di tale attività d'indagine sono riassunti nell' *ORUSSIS*

Sulla scorta delle risultanze investigative, la Procura della Repubblica di Lecce, in data 11.7.2018, ha emesso richiesta di rinvio a giudizio n. 3175/18 RGNR - 6338/18 R.GIP²⁴ a carico di dieci imputati, tra i quali il *ORUSSIS*, *ORUSSIS*, ed altri già condannati per associazione di tipo mafioso.

3.1 Le gravi imputazioni a carico del *ORUSSIS Carmiano ORUSSIS*

In particolare, nel provvedimento giudiziario citato, *ORUSSIS* risulta imputato di alcuni episodi di estorsione e violenza privata, aggravati dal metodo mafioso, di tentata concussione e di illecita influenza sull'assemblea, ipotesi di accusa quest'ultima venuta meno per intervenuta sentenza di non luogo a procedere.

All'Amministratore in questione è stato contestato di aver sostenuto, in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto nel maggio 2014, la lista avente come candidato Presidente *ORUSSIS*. *ORUSSIS* è stato imputato nello stesso procedimento

²³ Allegato n. 12 della Relazione della Commissione di Accesso prefettizia

²⁴ Allegato n. 13 della Relazione della Commissione di Accesso prefettizia



penale, esercitando pressioni con minacce nei confronti dei soci della banca per non far votare i candidati della lista contrapposta. Le condotte estorsive contestate, una consumata ed altre tentate, in alcuni casi risultano aggravate dal metodo mafioso per essere state materialmente attuate da esponenti della criminalità organizzata locale riconducibile al clan TORNESE di Monteroni di Lecce, quali -- ORUSSIS --
 -- ORUSSIS -- già condannato, come cennato, per associazione finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti (Clan "TORNESE" della S.C.U.) e -- ORUSSIS -- ; condannato per associazione di tipo mafioso (anch'egli membro del Clan "TORNESE" della S.C.U.).

Allo -- ORUSSIS -- el Comune di Carmiano sono state contestate inoltre un'imputazione di violenza privata aggravata dal metodo mafioso ex artt. 110 c.p., 610 c.p. e 7 del D.L. 152/91, ai danni di un consigliere comunale posta in essere, in concorso con -- ORUSSIS -- al fine di impedire che lo stesso rassegnasse le sue dimissioni dalla carica pubblica ed un'imputazione di tentata concussione ai danni di un libero professionista del Comune salentino, delle quali si dirà più diffusamente nel prosieguo.

Per definire l'operazione giudiziaria cennata, è stato utilizzato il termine "cerchio" per indicare gli odierni indagati, anche con riferimento al loro "modus operandi", segnatamente mutuando un'affermazione pronunciata dal -- ORUSSIS --
 -- ORUSSIS -- :el corso delle indagini: *"..tanto ci teniamo le mani tra di noi è un cerchio e diventeremo sempre più forti..."*²⁵

Giova subito evidenziare che dal quadro investigativo posto a fondamento degli accertamenti giudiziari richiamati emergono chiari elementi di collegamento diretto e indiretto con la criminalità organizzata di tipo mafioso del capo dell'Amministrazione Comunale di Carmiano e/o forme di condizionamento, che presuppongono una potenziale compromissione delle istituzioni locali, nonché la sussistenza di condizionamenti criminali idonei a determinare una situazione patologica nella conduzione dell'ente locale.

3.2 Le intimidazioni poste in essere con metodo mafioso in danno di -- ORUSSIS -- consigliere provinciale di Lecce e consigliere comunale di Carmiano.

²⁵ -- ORUSSIS -- it., pag. 7.



Al Capo a) della richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Lecce del 11.7.2018 viene contestato a ORUSSIS ed a ORUSSIS il reato di cui agli artt. 110 c.p., 610 c.p. e 7 del D.L. 152/91, perché, "in concorso tra loro, ORUSSIS ha compiuto materialmente il fatto su istigazione di ORUSSIS nonché nell'interesse di lui quale ORUSSIS del Comune di Carmiano, mediante minaccia consistita nell'intimare a ORUSSIS di non dimettersi dalla carica di consigliere comunale di maggioranza ponendo così ulteriormente a rischio la tenuta della giunta già in crisi, fermandolo nei pressi di un esercizio commerciale e dopo essersi presentato come ORUSSIS di Carmiano, profferendo al suo indirizzo la seguente frase: "non devi lasciare solo mio cugino, s'è già dimesso ORUSSIS e non vorremmo che anche signuria faci la stessa cosa" concludendo con la frase: "noi ti conosciamo come persona seria quale sei", lo costringevano ad assicurare il suo appoggio politico al ORUSSIS in carica e a desistere dal proposito di dimettersi" (Capo a) della Richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Lecce del 11.7.2018 nel p.p. 3175/2018 cit.).

Il fatto contestato, gravissimo, anche perchè commesso dagli imputati avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., essendosi ORUSSIS ORUSSIS presentato con il proprio soprannome di ORUSSIS appellativo con il quale era noto nel contesto territoriale, nonché appartenente al clan mafioso TORNESE -, dimostra uno spaccato criminale di estrema rilevanza, nel quale l'interesse pubblico appare condizionato e subordinato alla connivenza con la criminalità organizzata.

La gravità della situazione emerge con chiarezza dalle parole della stessa vittima, sig. ORUSSIS che, escusso dalla polizia giudiziaria in data 18.5.2014 quale persona informata dei fatti, nel raccontare l'episodio occorso nell'ottobre 2013 presso il Bar STOP di Lecce, ha confermato che, in quella occasione, si trovava presso il citato Bar per un appuntamento di lavoro nella cui attesa fu "invitato" dal cennato ORUSSIS a prendere un caffè nonostante gli impegni di lavoro assunti in quell'arco temporale.

"Fu lui stesso a ricordarmi chi era. Mi disse "SONO ORUSSIS CUGINO DI ORUSSIS DI CARMIANO, SONO ORUSSIS ORUSSIS e poi, andando subito al dunque, gli intimò di non lasciare solo il cugino al governo dell'ente locale.



Al riguardo, il **ORUSSIS** ha precisato che "Il motivo di quell'affermazione era riconducibile al fatto che in quell'epoca la giunta di **ORUSSIS** stava vacillando, anche perché si era appena dimesso da assessore e consigliere comunale **ORUSSIS** temeva che anche altri consiglieri, tra cui io, potessero fare la stessa cosa".²⁶

Dalle dichiarazioni di **ORUSSIS**, emerge un aspetto particolarmente significativo ed inquietante, segnatamente un chiaro e concreto interesse del Clan **TORNESE**, di cui **ORUSSIS** è esponente di spicco, come innanzi chiarito, alle sorti della giunta comunale di Carmiano, presieduta dal cugino **ORUSSIS**.

Al riguardo, la citata informativa dei Carabinieri precisa che nel periodo in cui è avvenuto l'incontro tra **ORUSSIS**, si era da poco verificata una crisi politica nella maggioranza, iniziata il 27 maggio 2013, culminata con le dimissioni da consigliere comunale e da assessore di **ORUSSIS**; la contestuale surroga come consigliere di tale **ORUSSIS** successivamente acuitasi (la crisi politica) con la nomina, il 9 settembre 2013, quale Assessore al posto di **ORUSSIS** di tale **ORUSSIS** e proseguita fino al dicembre 2013, per poi essere ricomposta dal Sindaco **ORUSSIS**.

Nel paragrafo 3 dell'informativa dell'**ORUSSIS** riferiti del **ORUSSIS**, a pag. 32, nel verbale di s.i.t. rese in data 19 aprile 2014 da **ORUSSIS** già Deputato e Sindaco di Carmiano, si legge "in una ulteriore circostanza sono stato avvicinato proprio da **ORUSSIS**, il quale, acquisito come dato di fatto che io non avrei ceduto ad alcuna minaccia, ha cercato di mediare con me tentando di farmi avvicinare al: **ORUSSIS**. Una prima volta, comunque nel corrente anno 2014, mi sembra nel mese di febbraio, **ORUSSIS** mi chiese se potevo trovare un accordo con il **ORUSSIS** e mi disse che non era opportuno che vi fosse quella sorta di "guerra" a Carmiano. Comunque lui si sarebbe reso garante di tale accordo. Io ovviamente non accettai perché non volevo avere a che fare con quelle persone. In un'altra circostanza poi **ORUSSIS**, che nell'occasione si trovava insieme a **ORUSSIS** nei pressi del Bar Roma di Carmiano, mi disse con tono perentorio che, anche se non avevo voluto trovare un accordo con il **ORUSSIS**, avrei comunque

²⁶ **ORUSSIS**, pag. 39.



dovuto evitare di parlar male di lui. Io gli risposi di getto che se ORUSSIS non avesse parlato male di me, io non avrei parlato male di lui. Sorpreso dalla mia risposta non replicò nulla e io mi allontanai. Dopo di ciò non ho subito ulteriori minacce od altro, ma ho saputo dal custode del Cimitero di Carmiano, ORUSSIS ORUSSIS al quale avevo chiesto se conoscesse ORUSSIS che proprio ORUSSIS "aveva chiesto a lui informazioni su di me. ORUSSIS mi specificò anche che alla richiesta di ORUSSIS gli aveva risposto che io ero una brava persona e di lasciarmi perdere. A quella risposta ORUSSIS gli ribadì a sua volta che avrebbe voluto conoscermi e prendere un caffè..".

Lo spaccato che si delinea dalla lettura di tale verbale mette in luce i rapporti tra il : ORUSSIS - - - - - e il cugino ORUSSIS - - - - - , come detto esponente di spicco del Clan Tornese: rapporti talmente stretti, che consentono al ORUSSIS o di avvalersi del ORUSSIS fare da intermediario con il suo più forte avversario politico del momento, dimessosi tempo prima per alcuni dissidi interni alla maggioranza nella prima consiliatura in cui ORUSSIS divenne ORUSSIS.

3.3 Il tentativo di concussione in danno di ORUSSIS

Al Capo d) della citata richiesta di rinvio a giudizio del 11.7.2018 viene contestato a ORUSSIS il reato di tentata concussione ai sensi degli artt. 56-317 c.p., in quanto, "durante la fase di raccolta delle deleghe per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci convocata per il rinnovo del consiglio di amministrazione della banca di Credito Cooperativo Terra d'Otranto, in qualità di ORUSSIS del Comune di Carmiano, nonché quale socio e amministratore di fatto della Banca di Credito Cooperativo Terra d'Otranto di cui era presidente uscente il ORUSSIS. ORUSSIS compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere ORUSSIS ORUSSIS socio e cliente della banca, di professione geometra, a dare o promettere indebitamente una utilità consistente nel ritirare il proprio appoggio alla lista di candidati capeggiata da ORUSSIS, concorrente a quella capeggiata dal fratello di lui ORUSSIS a votare in favore di quest'ultima lista mediante minaccia consistita nel dirgli che fino a quel momento "non gli aveva rotto le scatole" ma che da quel momento avrebbe visionato ogni sua pratica presentata presso gli uffici del Comune o che era già pendente e che gli avrebbe provocato dei problemi ostacolando nell'ottenimento dei provvedimenti richiesti nell'interesse dei suoi clienti così abusando della sua qualità di sindaco e dei poteri connessi a tale carica, senza



tuttavia cagionare l'evento per fatti indipendenti dalla sua volontà" (Capo d) della Richiesta di rinvio a giudizio cit.)

Con riguardo a tale episodio, il sig. **ORUSSIS** escusso a sommarie informazioni dagli organi investigativi, ha dichiarato di aver incontrato diverse volte il **ORUSSIS** di Carmiano, aggiungendo che nella circostanza di cui trattasi, il 26.2.2014, era stato invitato presso un ristorante di Leverano dal **ORUSSIS** o tempore del Consiglio Comunale di Carmiano, **ORUSSIS** sua amica, dove la stessa si trovava proprio con il **ORUSSIS**

In quell'occasione, *"devo dire non proprio serena"*, ha specificato il **ORUSSIS** nella sua deposizione, il **ORUSSIS** gli chiese di appartarsi per parlare e *"subito affrontando il discorso della Banca di fatto mi intimò di mettermi da parte e di non sostenere ORUSSIS [...] Mi disse di dare a ORUSSIS olo i voti di alcuni miei parenti [...], ma di non accaparrare altri voti per quella lista, perché, come dallo stesso ORUSSIS è specificato con tono minaccioso, questa volta avrebbe distinto chi era con lui e chi contro di lui."²⁷*

Con riguardo alla evidente condotta estorsiva fatta nei suoi confronti dal **ORUSSIS** di Carmiano, sempre nella stessa occasione, il **ORUSSIS** ha precisato di svolgere la professione di geometra, con studio tecnico a Carmiano, e che, proprio per questo, ovvero per i numerosi progetti presentati dallo stesso in Comune, le parole del suo interlocutore, pronunciate nella sua qualità di capo dell'Amministrazione Comunale, lo turbarono particolarmente.

Le parole della vittima sembrano confermare il clima intimidatorio attuato dal **ORUSSIS** di Carmiano, il quale, di fatto abusando della sua posizione di autorità locale, ha minacciato il **ORUSSIS** imponendogli l'appoggio della lista del fratello nelle elezioni per la presidenza del C.D.A. del Credito Cooperativo di Terra d'Otranto, ponendo lo stesso in una chiara posizione di assoggettamento.

In altre parole, l'amministratore pubblico e primo cittadino di una collettività locale non ha scrupoli nell'utilizzare il proprio ruolo per condizionare, se necessario anche ricorrendo a metodologie tipiche della

²⁷ **ORUSSIS**

l., pag. 151-152.



criminalità organizzata, la volontà di un professionista, abitualmente consulente della Amministrazione in questione, rispetto a vicende ed accadimenti correlati a quelle che dovrebbero essere considerate "fisiologiche dinamiche" del rinnovo del consiglio di amministrazione di un Istituto di credito.

3.4 Le altre imputazioni di estorsione per la scalata alla presidenza del C.d.A. della Banca Credito Cooperativo di Terra d'Otranto a carico del ORUSSIS di Carmiano i

Nel provvedimento giudiziario cennato le altre svariate ipotesi di reato, tutte connesse al condizionamento da parte della frangia di Monteroni della SCU nel rinnovo, nel 2014, del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto, vedono sempre al centro dell'inchiesta la figura di ORUSSIS di Carmiano e considerato dagli inquirenti, in relazione a queste fattispecie e all'epoca dei fatti, come amministratore di fatto della Banca.

Ed invero, il Sindaco di Carmiano, nell'aprile 2014, con l'appoggio ed in concorso con ORUSSIS di Carmiano detto "ORUSSIS" di Martano, con una tentata estorsione, avrebbe fatto pressioni su un socio e cliente della Banca, ORUSSIS titolare di un'azienda ulivicola, e su sua figlia ORUSSIS per tentare di costringerli a non sostenere ORUSSIS e, con riguardo in particolare alla figlia, affinché la stessa ritirasse la propria candidatura a sostegno di detta lista (Capo b) della Richiesta di rinvio a giudizio cit.).

Nel marzo 2014, lo stesso ORUSSIS, avvalendosi questa volta della collaborazione di due elementi di spicco del Clan TORNESE, vale a dire non solo ORUSSIS alias "ORUSSIS", ma anche ORUSSIS del cui calibro criminale si è detto, avrebbe posto in essere una estorsione, aggravata dal metodo mafioso e dall'aver fatto leva sulla caratura criminale degli intimidatori, ai danni di un altro socio, ORUSSIS, e della moglie, ORUSSIS costringendoli a ritirare l'appoggio all'altro candidato al C.D.A. della Banca,

In entrambi i casi i reati contestati sono aggravati dal metodo mafioso, avendo di fatto gli autori delle minacce sempre formulato le richieste estorsive richiamando superiori referenze criminali riferibili al clan mafioso "TORNESE" o comunque semplicemente per la notorietà degli stessi in ambiti mafiosi locali.



In un altro caso la tentata estorsione è contestata a *ORUSSIS* in concorso con *ORUSSIS*, visurista a contratto per la banca, per aver cercato di convincere un socio, *ORUSSIS* a votare il fratello, minacciando altrimenti di trasferire la moglie, dipendente della banca, in una sede lontana.

Infine, vi è un'ulteriore imputazione di tentata estorsione attribuita allo stesso *ORUSSIS* in concorso con *ORUSSIS* dipendente della Filiale di Carmiano della Banca di Credito Coop. Di terra d'Otranto addetta al settore mutui, che avrebbe cercato di costringere un altro socio e cliente della banca, cui era stato concesso un mutuo, a sostenere *ORUSSIS* per evitare futuri problemi.

3.5 Dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia *ORUSSIS* ed ulteriori intercettazioni telefoniche.

Nell'informativa dell'Arma dei Carabinieri citata più volte vengono riportate inoltre importanti dichiarazioni rese in data 11 aprile 2014 dal collaboratore di giustizia *ORUSSIS*, già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso per essere stato affiliato alla Sacra Corona Unita, che da un lato confermano i legami del *ORUSSIS* con esponenti della criminalità mafiosa locale e, dall'altro, evidenziano anche collegamenti di addetti e funzionari del Comune di Carmiano con soggetti controindicati.

Se ne riporta uno stralcio:

- "(P.M.) Di *ORUSSIS* cos'altro ci può dire? (*ORUSSIS*) *ORUSSIS* che è il *ORUSSIS* (P.M.) Il *ORUSSIS* Carmiano. Cioè lei dice che comunque è in buoni rapporti con la *ORUSSIS*? (*ORUSSIS*) Sì, ma oltre ad essere in buoni rapporti con la *ORUSSIS*, è in buoni rapporti [...] con una signora che ci ha un bar e un tabacchino il fratello... [...] (P.M.) Come si chiama questa signora? *ORUSSIS*? L'assistente sociale? (*ORUSSIS*) Sì, l'assistente sociale, bravissimo. È una bionda, una spavalda, presta soldi. (P.M.) Ma sui rapporti invece tra *ORUSSIS* è un'altra... *ORUSSIS* È il fratello che poi va sempre, quello piccolo. (P.M.) *ORUSSIS* Sì."

28 ;
29 ;

ORUSSIS



Emergono chiaramente i contatti del Sindaco e del fratello Pierluigi, imprenditore, con **ORUSSIS** detta **ORUSSIS** del capo clan Mario **TORNESE**.

Vengono inoltre fatte affermazioni di rilievo sul conto anche dell'" **ORUSSIS** ", che si identifica in **ORUSSIS** responsabile dei **ORUSSIS** del Comune di Carmiano, e molto vicina al: **ORUSSIS** **ORUSSIS** sia nella sua attività politico-amministrativa che nella sua veste di socio della BCC Terra d'Otranto, **ORUSSIS** inoltre, dell'ingegnere **ORUSSIS** responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Ai fini della presente indagine amministrativa assumono poi rilievo anche altre intercettazioni il cui contenuto è presente nell'informativa dei Carabinieri più volte citata.

Esse assumono significato laddove dimostrano contatti costanti del Sindaco con elementi del locale clan mafioso, evidenziando, in alcuni casi, la condivisione da parte dello stesso amministratore di modalità illecite anche nella gestione dei rapporti con collaboratori in seno all'Amministrazione Comunale.


Con riguardo al primo aspetto, risultano accertati contatti del sindaco MAZZOTTA con tale **ORUSSIS** ³⁰ noto come attuale **Capo Zona del Clan Tornese in Carmiano**, con precedenti penali e di polizia per rapina, porto abusivo e detenzione armi, ricettazione, omicidio volontario tentato, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, associazione di tipo mafioso, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, falsi in genere, contravvenzioni al codice della strada, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, misure di prevenzione su persone pericolose per la sicurezza pubblica inosservanza agli obblighi ed altro³¹; allo stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in Porto Cesareo.

Sotto il secondo profilo appare significativo il contenuto di una conversazione telefonica³² tra i due fratelli **ORUSSIS** nella quale, quest'ultimo, dopo aver fatto cenno ad una chiamata ricevuta da **ORUSSIS** dice: "

³⁰ **ORUSSIS** (...) **ORUSSIS** e residente a **ORUSSIS**, in via **ORUSSIS**

³¹ Nota **ORUSSIS** del **ORUSSIS** - all. n. 14 della Relazione della Commissione di Accesso.

³² Progr.vo n.1695 del 29 marzo 2014 in Inform. **ORUSSIS** cit



deve morire [...] Non me ne fotte un cazzo a me tanto è gente che questa qua, è adesso che stiamo sopra e si sono girati contro, pensa poco poco se stavamo sotto che cosa facevano[...] questa è depurazione punto...". Affermazioni condivise dal fratello ORUSSIS con un: "Perfetto."

Emerge in tale conversazione la strategia comune e condivisa dei due fratelli Mazzotta nella individuazione di chi è loro alleato e di chi deve essere epurato (cfr *depurazione* che potrebbe voler significare più propriamente epurazione) nella loro azione di scalata alla gestione della BCC Terra d'Otranto, ma non solo: si evidenzia come, infatti, il ORUSSIS preso di mira altro non sia che il ORUSSIS del Comune di Carmiano.

3.6 Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, ORUSSIS

Il clima di penetrante condizionamento mafioso nei confronti dell'Amministrazione di Carmiano è ancor più avvalorato dalle dichiarazioni rese il 19 ottobre 2018, in sede di interrogatorio effettuato in videoconferenza nel corso di processo penale afferente altri fatti di reato, dal collaboratore di giustizia ORUSSIS ³ noto e storico capo clan operante prevalentemente nel territorio di Casarano e città contermini.

Questi ha dichiarato di aver conosciuto una volta, tra il 2012 ed il 2013, il ORUSSIS di Carmiano, durante un incontro dove il ORUSSIS parlò al ORUSSIS di un progetto relativo ad un centro commerciale nella zona di Collepasso che questi voleva realizzare "tramite i calabresi con dei francesi".

Il collaboratore al riguardo ha precisato: "...l'azienda, questo centro commerciale era francese e quindi mi serviva, stavo indagando affinché potessi, sia per finanziamenti che per spinte forti pure sulla Regione e questo ORUSSIS era uno che [...] aveva queste opportunità..."

Con riguardo all'accordo illecito, ha aggiunto: "...che poi a noi ci dovevano rimanere alla fine sui tre quattro milioni da dividere tra me i calabresi e qualcosa poi gliel'avrei anche data a : ORUSSIS [ndr. soggetto terzo che aveva

³³: ORUSSIS - - -



accompagnato all'incontro con ORUSSIS il ORUSSIS .. al ORUSSIS no?!...³⁴.

Inoltre, e questo rappresenta l'elemento più rilevante ai fini della presente relazione, alla domanda del pubblico ministero su cosa potesse volere in cambio il ORUSSIS e su quale potesse essere il suo interesse, il collaboratore ha risposto: "I voti, in quel periodo era un periodo di voti [...] mi disse di aiutarlo nel caso per le campagne elettorali [...] che sarebbe venuto lui insieme ad altri..."

Significativo, ed ancor più inquietante, è anche l'ossequio dimostrato in quella circostanza dal ORUSSIS nei confronti del noto boss salentino ORUSSIS "...sono convinto che lui sapesse chi io fossi, dal fatto tra virgolette della reverenza che aveva nei miei confronti lui, invece di io verso i suoi, in qualità che lui era un sindaco, comunque una persona importante: [...] mi ricordo mi regalò pure un paio di scarpe, ORUSSIS della Hogan...".

In altre parole il ORUSSIS dell'Amministrazione locale alla cui delicata ed istituzionale funzione pubblica associa anche altri numerosi incarichi politici in enti privati, si reca da un noto capo della locale criminalità organizzata (le cui "gesta" hanno terrorizzato per tutti gli anni '90 l'intero Salento e parte del brindisino) con un atteggiamento a dir poco "deferente" portandogli finanche un "dono" per una sorta di *captatio benevolentiae* diretta ad agevolare un accordo affaristico e criminoso che avrebbe, tra l'altro, comportato anche un rilevante impatto sul territorio senza alcuna preventiva analisi della doverosa compatibilità con i vigenti strumenti urbanistici del Comune.

3.7 Rapporti di parentela e di affari emersi dall'indagine tra il ORUSSIS di Carmiano, ORUSSIS, ed esponenti di spicco della criminalità organizzata locale.

Dalle indagini giudiziarie e dagli atti investigativi sopra richiamati sono emersi profili di rilievo anche per quanto riguarda rapporti di parentela e frequentazioni tra il ORUSSIS di Carmiano ed esponenti di spicco della criminalità organizzata locale, i quali

³⁴Trascrizione dell'interrogatorio di ORUSSIS
Commissione di Accesso

del 19.10.2018, pag. 23- all. n. 14 della Relazione della



devono essere presi in considerazione preliminarmente, in quanto consentono di avere una visione più consapevole delle diverse anomalie, irregolarità ed illiceità che sono emerse dalla consultazione documentale effettuata in sede di accesso ispettivo presso il Comune di Carmiano.

In tema di rapporti di parentela, anche stretti, del : *ORUSSIS* con la famiglia mafiosa "TORNESE" di Monteroni di Lecce, è emerso:

- in primo luogo, come già evidenziato, che lo stesso è cugino di *ORUSSIS* *ORUSSIS*, detto "*ORUSSIS*", già condannato per associazione finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti ed elemento di spicco del Clan "TORNESE";
- che lo zio materno, *ORUSSIS* è coniugato con *ORUSSIS* *ORUSSIS* sorella dei capi clan TORNESE MARIO e ANGELO;
- che la cugina *ORUSSIS*, figlia di *ORUSSIS* è *ORUSSIS* è stata coniugata con il pregiudicato per associazione di tipo mafioso *ORUSSIS* detto *ORUSSIS* già appartenente al Clan TORNESE, poi divenuto collaboratore di giustizia.

In tema di frequentazioni e contatti, anche abituali e di lunga data, si richiamano le dichiarazioni del collaboratore *ORUSSIS* ³⁵, il quale, nel corso di un interrogatorio presso la Casa Circondariale di Taranto in data 11.4.2014, "in alcuni passaggi di interesse, ha fatto espresso riferimento alla contiguità fra il Clan "TORNESE" di Monteroni di Lecce, in particolare nella persona della coindagata (p.p. 1986/14 RGNR Mod. 21). *ORUSSIS* detta *ORUSSIS* [...] moglie del capo clan Mario TORNESE e pienamente organica alla stessa consorteria mafiosa, e due dei *ORUSSIS*, segnatamente: *ORUSSIS* [...], *ORUSSIS* del Comune di Carmiano e di fatto vero "dominus" della BCC Terra d'Otranto; *ORUSSIS* *ORUSSIS* [...] imprenditore, interessato indirettamente al controllo della banca". ³⁷

35

36

37

ORUSSIS

pag. 16.



Parimenti, dalla predetta informativa dei Carabinieri è emersa più volte la vicinanza tra: **ORUSSIS** e **ORUSSIS**, imprenditore è suo "factotum, in contatto con esponenti del Clan TORNESE".³⁹

Quest'ultimo è genero di **ORUSSIS**, collocata "strumentalmente" tra i candidati della lista **ORUSSIS** per il C.D.A. della BCC di Terra d'Otranto, la quale, seppur incensurata, è cugina diretta di **ORUSSIS**, pregiudicato per tentato omicidio ed altro, ritenuto anch'egli contiguo al Clan TORNESE⁴².

La fondata riconducibilità della **ORUSSIS** al Clan TORNESE, e conseguentemente anche quella del genero **ORUSSIS**, è stata desunta dagli organi investigativi da una vicenda citata da **ORUSSIS**, imprenditore agricolo di Carmiano, personaggio più volte citato dai **ORUSSIS**: nel corso delle conversazioni e degli SMS intercettati, il quale nel corso dell'escussione del 19 aprile 2014 in qualità di persona informata dei fatti, ha dichiarato: "...Lei è la suocera di **ORUSSIS** che è una persona di fiducia del **ORUSSIS**, con il quale si accompagna spesso. E' voce comune che la famiglia di **ORUSSIS** sia interessata al controllo della banca insieme ai **ORUSSIS**. Si dice in giro che gli **ORUSSIS** siano in particolare interessati al recupero, ovvero all'acquisizione, di un capannone di proprietà di tale **ORUSSIS** suocero del fratello di **ORUSSIS** interessato ad una procedura fallimentare curata dalla banca. Il recupero di tale capannone gli occorre per avviare un'attività nel settore dei videogiochi insieme ad un certo **ORUSSIS** di Monteroni e ad una delle figlie di **ORUSSIS** un pregiudicato di Carmiano attualmente in carcere."⁴³

38
39
40
41
42
43

ORUSSIS

l. pag. 15
t. pag. 15



**- LA RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA COMMISSIONE D'INDAGINE -
RISULTANZE**

La Commissione d'accesso di nomina prefettizia ha proceduto a svolgere mirati accertamenti sull'attività amministrativa del Comune di Carmiano, avendo come punto di partenza le evidenze giudiziarie esistenti, al fine di verificare l'eventuale presenza di collegamenti tra l'Amministrazione comunale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso operante su quel territorio; focalizzando l'attenzione, oltre che sull'intero andamento gestionale dell'Ente locale, anche su settori amministrativi potenzialmente permeabili ad interessi illeciti provenienti dall'esterno, il tutto tenendo sempre presente la cornice criminale e il contesto geo-sociale ove si colloca il Comune di Carmiano.


Dalle verifiche effettuate su alcuni singoli settori amministrativi, le cui risultanze sono di seguito descritte, sono emersi elementi di rilievo che, considerati in una visione d'insieme anche con le gravissime evidenze giudiziarie a carico del Sindaco di Carmiano, denotano la sussistenza di fenomeni di compromissione e/o interferenza con la criminalità organizzata locale all'interno dell'Amministrazione Comunale di Carmiano.

1) SETTORE IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Nel settore in esame la Commissione di accesso ha rilevato come il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, dopo un primo contratto annuale stipulato, a seguito di gara comunitaria, con la GIAL PLAST s.r.l., corrente a Taviano, sia stato affidato più volte, con ordinanze sindacali ripetutesi per circa cinque anni, dal 2012 al 2017, alla stessa GIAL PLAST s.r.l.

Gli accertamenti disposti dalla stessa Commissione hanno inoltre fatto emergere la presenza, tra i dipendenti della società affidataria del servizio di raccolta rsu in servizio a Carmiano, di tre soggetti pregiudicati e/o legati, anche da stretto vincolo di parentela, con esponenti di spicco della criminalità mafiosa locale.

Tali circostanze appaiono rilevanti, tenendo conto che nei confronti della stessa GIAL PLAST s.r.l., oggi sottoposta a controllo giudiziario ex art 34 bis del codice antimafia, sono stati riscontrati elementi sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa



che hanno portato all'adozione da parte di questa Prefettura, in data 15.3.2019, di un provvedimento interdittivo antimafia⁴⁴, fondato su un complesso di indizi a carico della stessa società, tra i quali, proprio la presenza massiva di dipendenti controindicati, alcuni dei quali di notevole calibro criminale e comunque con ruoli di primo piano nell'ambito di locali cosche mafiose.

Il fatto che tale società, poi risultata controindicata, sia stata l'unica affidataria per cinque anni del servizio di raccolta rsu - in virtù di ordinanze adottate tra il 2012 ed il 2017 sempre dallo stesso **ORUSSIS** il quale, come innanzi detto, ricopre la carica dal lontano 2010 -, costituisce senza tema di smentita elemento sintomatico di potenziali rapporti tra l'Amministrazione Comunale e la consorteria criminale, la quale, di fatto, risulta aver condizionato le scelte imprenditoriali della stessa GIAL PLAST s.r.l.

2) LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Elementi concreti che attestano una gestione amministrativa non aderente al principio di legalità sono emersi anche in relazione alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Dagli accertamenti svolti in fase di accesso ispettivo, in particolare, è emerso che n. 14 alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica sono occupati abusivamente.

Invero, è stato verificato che nonostante il numero delle occupazioni abusive fosse elevato in rapporto al totale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti nel Comune, l'Amministrazione comunale ha avuto nel tempo un comportamento inattivo, anche in contrasto con le recenti disposizioni normative in tema di sgomberi.

Tale condotta amministrativa non ha consentito agli aventi diritto, presenti nella graduatoria formulata dalla competente Commissione provinciale, di ottenere l'alloggio spettante in virtù della situazione familiare

⁴⁴ Interdittiva antimafia all. n. 16 della Relazione della Commissione di Accesso



accertata, a tutto vantaggio di soggetti che illegittimamente si sono impossessati degli immobili che via via si sono resi disponibili.

La disfunzionalità ed inefficienza del servizio di cui trattasi dovuto dall'Ente Locale nei confronti di soggetti più svantaggiati della società civile, ragionevolmente determinata da clientelismi e diffusa illegalità, costituisce altro elemento di valutazione unitamente agli altri indici di cui si dirà nel prosieguo, potenzialmente rivelatori di un forte condizionamento dell'Amministrazione Comunale di Carmiano.


3) SETTORE TECNICO – APPALTI E AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Uno dei settori amministrativi che ha evidenziato maggiori profili di anomalia è senza dubbio quello degli appalti e affidamenti di lavori pubblici e forniture, laddove sono state riscontrate sia irregolarità nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica - segnatamente per quanto attiene le percentuali dei ribassi, risultate eccessivamente basse rispetto alla media nazionale, e la composizione delle commissioni di gara -, sia la mancanza di alcuna attività di controllo nella fase di esecuzione delle opere che ha disvelato la presenza, anche ricorrente, tra le imprese aggiudicatrici, di società controindicate o perché colpite da interdittiva antimafia o perché per le stesse sono emersi, in fase di indagine amministrativa, elementi indiziari di collegamento con le consorterie malavitose locali.

In particolare, la Commissione di accesso ha esaminato le seguenti procedure.

3.1. PARCO DELLA MUSICA DI MAGLIANO (2013)

La finalità comune degli appalti riguardanti il Parco della Musica di Magliano, frazione di Carmiano, tutti complementari tra loro, era la realizzazione di un centro polivalente sulla strada Carmiano - Magliano, con una pista life ed impianti sportivi al servizio della comunità.



A seguito di procedura negoziata, l'appalto dei lavori per la realizzazione della viabilità al parco di Magliano - per un importo di euro 87.697,42 - è stato affidato alla ORUSSIS con sede in ORUSSIS

Tale affidamento non contemplava l'esistenza di subappalti per l'esecuzione delle opere previste, né effettivamente alcun subappalto si rileva dalla documentazione di cantiere. Purtuttavia, ciò che è risaltato all'attenzione della Commissione di accesso è proprio un subappalto di fatto posto in essere a favore di una ditta notoriamente controindicata.

Ed invero, pur non sussistendo alcuna traccia di subappalti nella documentazione presente negli atti del Comune, la Commissione d'indagine ha acquisito notizia di un credito maturato dalla ORUSSIS, con sede in ORUSSIS per il quale veniva emesso in data 20.07.2016 un decreto ingiuntivo per l'importo di 11.360,06 euro proprio nei confronti della ditta ORUSSIS

Per ottenere ulteriori chiarimenti sulla questione, è stato ascoltato il sig. ORUSSIS, socio ed amministratore della ORUSSIS, il quale, nell'audizione del 24 giugno 2019, ha attribuito al ORUSSIS a paternità della decisione sulla variante del materiale da utilizzare per la realizzazione della *pista lffe* del Parco della Musica, rispetto al progetto originario nonché in ordine alla ditta che avrebbe realizzato l'intervento, segnatamente quella di ORUSSIS

Appare significativo in proposito il passaggio della audizione in cui il ORUSSIS precisa: *"avevo già avviato i lavori previsti, per il cui completamento pensavo di rivolgermi, come mia abitudine, alla ditta ORUSSIS - ... quando il Sindaco mi suggerì di fare partecipare alla frazione di opera - (n.d.r. quindi si tratta di un vero e proprio subappalto) - sopradescritta la ditta ORUSSIS che venne probabilmente interpellata da qualcuno dell'Amministrazione Comunale, certamente non da me. Dopo qualche giorno, vidi sul cantiere ORUSSIS per le intese necessarie..."*⁴⁵

In relazione all'appalto di cui trattasi è stato sentito dalla Commissione prefettizia anche l'Ingegnere ORUSSIS, il quale, nell'audizione del 3 luglio 2019, ha confermato la circostanza del

⁴⁵ Verbale audizione del 24.6.2019 all.n. 20 della Relazione della Commissione di Accesso



subappalto affidato, solo di fatto, alla OMSSIS su decisione del OMSSIS segnatamente la citata OMSSIS, il cui Amministratore Unico p.t. è lo stesso imprenditore OMSSIS⁴⁶

Al riguardo, si precisa che OMSSIS, nato a OMSSIS è imputato (nel p.p. iscritto al R.G.N.R. n. 13228/2013 del Tribunale di Lecce) di frode nell'esecuzione di appalti pubblici nel Comune di Surbo, sciolto per mafia con D.P.R. dell'11 maggio 2018 ai sensi dell'art.143 del T.U.E.L., e di altre più gravi ipotesi di reato, quali l'estorsione e la minaccia di cui agli artt.629 e 612 comma 2° c.p., con l'aggravante di cui all'art.7 del D.L. n.152/1991, per essersi avvalso delle condizioni di cui all'art.416 bis c.p., anche in concorso con OMSSIS pluripregiudicato, noto esponente dell'associazione mafiosa denominata "Sacra Corona Unita", già sottoposto all'obbligo di soggiorno per mafia nel comune di residenza, con reati di criminalità organizzata di stampo mafioso, omicidio ed altro, germano del pluripregiudicato OMSSIS

Si precisa altresì che la OMSSIS è destinataria di interdittiva antimafia prot.n. 107059 adottato da questa Prefettura il 7.11.2017 e che allo stesso OMSSIS sono riconducibili altre aziende attinte da provvedimento interdittivo ed, in particolare, la OMSSIS, la OMSSIS, la OMSSIS (destinatrici di distinti provvedimenti interdittivi tutti adottati da questa Prefettura in data 7.11.2017), la OMSSIS oggi sottoposta a controllo giudiziario ex art. 34 bis del codice antimafia, e la OMSSIS (attinta da provvedimento interdittivo antimafia prot.n. 62556 del 13.6.2018).

Non v'è chi non veda il rilievo di quanto emerso in relazione a tale appalto, nell'esecuzione del quale il OMSSIS palesemente abusando del suo ruolo istituzionale, interferisce nella procedura in questione, stabilendo la necessità di procedere ad un subappalto, di fatto non previsto dal bando di gara, e "suggerendo" la ditta cui affidare lo stesso segmento di lavori.

Ma ciò che desta ancor più sdegno è il fatto che la ditta "suggerita" per il subappalto risulta assolutamente controindicata, in quanto riconducibile ad un soggetto colluso con

⁴⁶ Verbale audizione del 3.7.2019 all.n. 21 della Relazione della Commissione di Accesso



la consorceria mafiosa locale, ORUSSIS, e risultata poi destinataria di interdittiva antimafia.

Ciò conferma quanto già emerso in fase di indagini giudiziarie, e cioè l'esistenza di rapporti di cointeressenza economica tra il ORUSSIS Carmiano ed esponenti delle consorcerie malavitose locali.

3.2. CAMPO POLIVALENTE COPERTO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "IO GIOCO LEGALE" - PON FESR SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8. - LINEA INTERVENTO 2.8.

L'appalto in questione (relativo al bando di gara del 28.3.2013), del valore complessivo di € 379.918,13, dei quali € 368.977,80 quale importo lavori a base d'asta, è stato assegnato dal Comune di Carmiano attraverso la scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs n. 163/2006, la cui procedura, come è noto, attribuisce alla stazione appaltante discrezionalità di scelta in relazione alle «*caratteristiche dell'oggetto del contratto*», indicato nel bando di gara (cfr: art. 81, comma 2, d.lgs.n.163/2006).⁴⁷


Al riguardo, giova rammentare che l'aggiudicazione dell'appalto tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa doveva essere effettuata applicando «*criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento*» e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza (Direttiva n.2004/18/CE).

I criteri di valutazione infatti rappresentano le componenti dell'offerta di cui la Stazione Appaltante tiene conto per la propria valutazione; essi sono variabili in relazione al tipo di appalto ed alla natura dell'intervento.

Orbene, con riguardo all'appalto in parola, si precisa in primo luogo che la Commissione di accesso, dall'analisi dei parametri per la valutazione del merito tecnico specificati nel disciplinare di gara, ha riscontrato una certa genericità degli stessi, privi di fattori indicativi precisi e tali da lasciare ampi margini di discrezionalità alla commissione di gara, in evidente violazione dei «*principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento*».

⁴⁷ Cfr. ORUSSIS

All. 19 della Relazione della Commissione di Accesso



La gara, alla quale hanno partecipato nove imprese, si è conclusa con l'aggiudicazione alla **ORUSSIS**, con sede legale in **ORUSSIS** e legale rappresentante fino al 20.2.2019 **ORUSSIS**⁴⁸, impresa la cui offerta tecnica è stata valutata con quasi il massimo dei punti (73/100) e giudicata: *"Qualitativamente ottima; notevole lo studio del progetto in relazione anche al contesto esterno; più che soddisfacente la dotazione di attrezzature complementari pensate nello spirito dell'iniziativa; molto ben curato l'approfondimento del progetto."*

La Commissione prefettizia in proposito ha constatato che proprio in ragione del notevole punteggio ottenuto in relazione all'offerta tecnica, la **ORUSSIS** si è aggiudicata la gara ottenendo un punteggio di punti 10 per l'offerta tempo e di 0,09 punti per l'OFFERTA ECONOMICA, con un ribasso di appena 0,10%; ciò, come cennato, in stridente contrasto con le medie nazionali per le procedure di affidamento di lavori aggiudicate con criterio analogo che variano dal 16,08%, nel 2012, al 13,99%, nel 2015, e al 16,26%, nel 2016.

Si tratta di anomalie che hanno destato l'attenzione della Commissione di indagine la quale, a seguito di ulteriori accertamenti sulla società aggiudicataria, ha constatato la vicinanza di queste imprese a personaggi della criminalità locale.

E' stato accertato, infatti, che il legale rappresentante della società citata, **ORUSSIS** nel periodo cui si riferiscono i lavori (anno 2014-2015) ha avuto frequentazioni con appartenenti alla criminalità organizzata quali:

- **ORUSSIS** nato a **ORUSSIS** - riciclaggio e ricettazione;
- **ORUSSIS** nato a **ORUSSIS** - gioco d'azzardo, falsificazione, minaccia;
- **ORUSSIS** nato a **ORUSSIS** Associazione di tipo mafioso, luogotenente di **ORUSSIS**

⁴⁸ **ORUSSIS**



- > CRUSSIS nato a CRUSSIS - ricettazione, furto;
- > CRUSSIS nato a CRUSSIS - rapina a mano armata.

Parimenti, la richiamata Commissione prefettizia ha evidenziato che anche nella fase successiva alla gara, segnatamente durante l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, si siano profilate condotte antigiuridiche, essendo emersa una chiara discrasia tra le opere realizzate e quelle previste nella relazione tecnica presentata dalla CRUSSIS in fase di gara.

Infatti, dalla lettura della relazione tecnica si rileva che i parcheggi, la viabilità meccanizzata e quella pedonale, oltre che il percorso fitness-benessere dovevano essere realizzati in I.IDRO DRAIN (materiale cementizio dalle spiccate capacità drenanti autopulente e di scarsissima o nulla manutenzione).

Tuttavia, dai rilievi fotografici effettuati dalla Guardia di Finanza⁴⁹ è emerso l'assenza di qualsivoglia tipo di intervento assimilabile alla "green architecture" e all'"ingegneria naturalistica", come indicate nella relazione tecnica, non rinvenendosi né la realizzazione di un'area a verde con viabilità sostenibile, né percorsi per il fitness ed il benessere attrezzati.


Dagli stessi rilievi inoltre emerge come il materiale utilizzato per la realizzazione del parcheggio e del percorso fitness intorno ai campi da tennis sembrerebbe essere comune calcestruzzo e non il materiale cementizio dalle spiccate capacità drenanti autopulente e di scarsissima o nulla manutenzione I.IDRO DRAIN, indicato sempre nella citata relazione tecnica.

Ebbene, nonostante tali evidenze, l'Ing. CRUSSIS (RUP) e l'Ing. CRUSSIS (Collaudatore), in data 18.12.2015, hanno attestato nel certificato di collaudo che qualità, provenienza e tipo di materiali impiegati corrispondevano ai requisiti posti a base dei calcoli.

Appare evidente l'assenza di qualsivoglia attività di monitoraggio nel corso dell'esecuzione dei lavori da parte del Comune il quale, per converso, nella persona del RUP e del Collaudatore, ha attestato una conformità a quanto previsto in progetto di fatto dimostratasi insussistente.

⁴⁹ Cfr. CRUSSIS

. All. 19 della Relazione della Commissione di Accesso



3.3. REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIVALENTE PER I GIOVANI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "OLTRE IL GIARDINO" - PON FESR SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8. - LINEA INTERVENTO 2.8 A).

Anche in questo caso il bando di gara⁵⁰ è stato impostato con la scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo una griglia di valutazione piuttosto generica, ed anche in questo caso la gara viene aggiudicata alla *ORUSSIS* che, come già constatato nella gara sopra descritta, ottiene un punteggio molto alto per l'offerta tecnica (71,33/100) e un giudizio estremamente positivo, elementi molto rilevanti, come è noto, ai fini dell'aggiudicazione, conseguita peraltro con l'offerta di un ribasso nuovamente "irrisorio" di appena il 2,40%.

Anche in questa ipotesi, la Commissione ha poi potuto accertare evidenti differenze tra quanto previsto nel progetto tecnico presentato dalla *ORUSSIS* con particolare riferimento agli spostamenti dei servizi igienici e ridistribuzione di alcune sale all'interno del Centro, nonché nuova realizzazione di spogliatoi, wc e deposito nelle vicinanze della cavea, rispetto a quanto di fatto poi realizzato⁵¹.

3.4. INTERVENTO URGENTE SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRE PRESSO SCUOLA MEDIA ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 DI CARMIANO - ATTI DI GARA ANNO 2015

Anche con riguardo alla procedura in questione, la Commissione di accesso ha verificato alcune irregolarità, caratterizzata da un'eccessiva ingerenza del RUP che, pur in presenza di un sollecito formale inoltrato dai Direttori dei Lavori all'impresa aggiudicataria, ancora una volta la *ORUSSIS* "ordina, *motu proprio*, l'esecuzione di ulteriori lavori rispetto a quelli originariamente previsti ed approvati nel progetto messo a gara, che consentiranno di fatto sia di far recuperare all'aggiudicataria parte delle somme già oggetto di ribasso d'asta, sia di prolungare i tempi di ultimazione dei lavori.

⁵⁰ (*ORUSSIS*)

⁵¹ (*ORUSSIS*)

Jella Relazione della Commissione di Accesso
) della Relazione della Commissione di Accesso.



Nello specifico, si tratta di un **intervento complessivo di € 192.690,00**, di cui € 144.714,13 per lavori ed € 47.975,87 quali somme a disposizione dell'amministrazione, la cui procedura di gara è quella **negoziata di cottimo fiduciario col criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base d'asta pari ad euro 144.714,13**.

Tra le sei ditte intervenute alla procedura, la **ORUSSIS** si aggiudica la gara **col criterio del massimo ribasso del 3,77%**, al netto del quale l'importo sarebbe di euro **139.376,52** sull'importo dei lavori posto a base d'asta, quindi con un **risparmio per il Comune di Carmiano di circa 5.300,00 euro**.

In data 9.5.2016 i Direttori dei Lavori Ing. **ORUSSIS** ed Arch. **ORUSSIS** ordinano all'impresa **ORUSSIS** di provvedere al più presto all'ultimazione dei lavori e comunque non oltre il 15.5.2016.

Successivamente, come si rileva dalla lettura dell'ordine di servizio n. 2 del 16.5.2016, precisamente in data 13.5.2016, il RUP Ing. **ORUSSIS**, comunica agli **ORUSSIS** e Arch. **ORUSSIS** di ordinare all'impresa **ORUSSIS** ulteriori lavori, non previsti in progetto, da eseguire sulla struttura scolastica consistenti in: **ripristino strutturale delle pensiline di ingresso, pitturazione esterna e ripristino strutturale della parte retrostante l'edificio, ripristino strutturale architrave finestra prospiciente il cortile**.

I suddetti professionisti, quindi, ordinano alla **ORUSSIS** di provvedere all'esecuzione di detti lavori quantificati in € **3.500,00**, entro e non oltre il 30 maggio 2016.

E' evidente sia che tali ulteriori lavori permettano di **"ricompensare"** gran parte del ribasso di € 5.300,00 offerto in fase di gara per l'aggiudicazione della stessa da parte della **ORUSSIS**, nonché di allungare i tempi per l'ultimazione dei lavori, sia l'atteggiamento compiacente e benevolo adottato dal RUP del Comune di Carmiano nei confronti della ditta aggiudicataria, sulla quale, giova ribadire, sono state constatate ingerenze da parte di personaggi della malavita locale.



3.5. CAMPO SPORTIVO DI CARMIANO

Anche l'appalto per i lavori del campo sportivo di Carmiano è stato aggiudicato alla consueta : *ORUSSIS* , secondo una procedura che ancora una volta ha rivelato profili di opacità ed in relazione alla quale assumono, inoltre, pesante rilievo le dichiarazioni fatte dall'ing. Fella nell'audizione del 3.7.2019, laddove lo stesso dichiara: *"la ditta di ORUSSIS solitamente fa riferimento per le forniture di calcestruzzo alla ORUSSIS . Presumo che abbia fatto altrettanto anche nell'ambito di tale appalto."* ⁵²

Anche per tale opera è stata accertata la frammentazione degli appalti, che a loro volta si articolano in una sommatoria di prestazioni talvolta affidate a più ditte, con la supervisione dei R.U.P. e dei Direttori dei Lavori e con pagamenti che vengono attribuiti alla ditta capofila.

3.6. APPALTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLA SCUOLA PRIMARIA POLO 1 "PIETRO ARCHIMEDE LECCISO" - PON FESR 2007/2013 .

La procedura di gara di tale appalto, il cui quadro economico dei lavori è pari ad € 850.000,00, presenta gli elementi più significativi di una chiara *mala gestio*, dettata da malcelate connivenze dell'Amministrazione Comunale con imprese "vicine" agli ambienti mafiosi.

In proposito, giova precisare che il *ORUSSIS* del Comune di Carmiano nonché RUP - Ing. *ORUSSIS* - in data 22 gennaio 2015 indicava la procedura ad evidenza pubblica, stabilendo il termine per la presentazione delle offerte (fissato per le ore 12:00 del 23.2.2015) ed i criteri di aggiudicazione e segnatamente il massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza, con previsione, qualora il numero delle offerte ammesse fosse stato uguale o superiore a 10, del c.d. "taglio delle ali" ed esclusione delle offerte di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia e, in caso di offerte uguali, del sorteggio.

⁵² Cfr. *ORUSSIS* - , pagg. 12-14-15- allegato 14 della relazione della Commissione di Accesso



In primo luogo, è stato accertato che la ditta che in seguito si è rivelata aggiudicataria, ovvero la ORUSSIS della quale si dirà in seguito, ha formulato la propria offerta alle ore 11.45 del 23.2.2015, ossia quindici minuti prima del termine di presentazione.

Dal verbale di gara n. 3 del 27.1.2016 sono risultate ammesse al seguito della procedura, n. 94 imprese.


Quindi la Commissione - dopo aver proceduto al cosiddetto "taglio delle ali" ed avendo individuato la soglia di anomalia pari al 30,82% -, ha stabilito che le imprese classificate a pari merito erano tre, tra cui la " ORUSSIS di ORUSSIS -

Sempre dalla lettura del predetto verbale è stato rilevato che il rappresentante legale della ORUSSIS - - - - - i - durante la seduta si allontanava pochi minuti dall'aula ed al rientro sosteneva di avere diritto ad effettuare un'offerta migliorativa seduta stante.

Quindi la Commissione di gara, ritenendo vi fossero fondati presupposti per approfondire la materia ed in considerazione della tarda ora, aggiornava la seduta alle ore 12:00 del giorno successivo, 28.1.2016, disponendo l'immediata comunicazione della convocazione alle imprese *ex aequo* per via telematica, con tale con cui comunicava altresì di non voler avvalersi della facoltà di procedere direttamente al sorteggio in coda ad una seduta pubblica, bensì di aggiornarsi per tale incombenza alle 12:00 del 28.1.2016 presso i locali dell'Ufficio del Tecnico Comunale.

In tale data, alla presenza di ORUSSIS : (della ORUSSIS - - - - -) e di altro soggetto delegato per la rappresentanza dell'altra società in gara (ORUSSIS ORUSSIS - - - - -), il Presidente della Commissione ha dichiarato di dover concedere (quasi come fosse obbligato non si sa da quale norma) alla sola ORUSSIS . la possibilità di produrre un'ulteriore miglioria oltre al ribasso già offerto, in ragione del fatto che essa sola aveva presenziato sino al termine delle operazioni il giorno prima.

Diritto del quale il sig. ORUSSIS ... si avvale presentando una miglioria dello 0,3% come da nota allegata al verbale di gara n. 3,



La offerta migliorativa dalla **ORUSSIS**, quindi, ha fatto sì che la stessa si aggiudicasse la gara di appalto con un **ribasso complessivo offerto pari al 30,38%** (30,08 ribasso gara + 0,3 miglioria).

In proposito, la Commissione ha giustamente rimarcato la circostanza, degna di nota in quanto evidentemente poco giustificabile e illogica - per cui la Commissione di gara ha escluso, **considerandole ANOMALE**, le imprese che hanno offerto un ribasso superiore al **30,08%**, salvo poi aggiudicare la stessa gara ad un'impresa che complessivamente ha offerto un ribasso del **30,38%**.

In pratica, sono state considerate **ANOMALE** le offerte dal **30,09%** al **34,56%**, ma non quella con cui poi di fatto è stata assegnata la gara, pari al **30,38%**.

Vi è da dire che evidenti anomalie sono state riscontrate poi anche successivamente all'aggiudicazione, già nella fase immediatamente successiva alla gara con riguardo alla voce "IMPREVISTI" presente nel quadro economico, che passa da una somma irrisoria pari ad € 178,32 alla somma di € 46.568,90 nel quadro economico post gara.

Proprio sulla scorta di tale modifica, il RUP, in data 10.6.2017, ha autorizzato una perizia suppletiva con copertura finanziaria scaturente proprio dalla voce "IMPREVISTI", così rideterminata.

Di fatto, le nuove lavorazioni hanno fatto aumentare i costi per un importo lordo di € 47.500,00 (pari a € 37.976,25 netti), con aggravio di spese per la stessa Amministrazione Comunale.

Orbene, anche in questa procedura ad evidenza pubblica le irregolarità ed anomalie innanzi enunciate hanno di fatto portato all'aggiudicazione dei lavori ad una società, la **ORUSSIS** con sede in **ORUSSIS** appunto, per la quale sono stati riscontrati elementi sintomatici di un pericolo di infiltrazione mafiosa.

Ed invero, dagli accertamenti svolti sulla compagine societaria della predetta impresa è emerso che la **ORUSSIS** (p.iva **ORUSSIS** con sede in **ORUSSIS** ..., alla via **ORUSSIS** e con legale rappresentante p.t.



ORUSSIS⁵³, ha un capitale sociale di proprietà per il 60% del predetto ORUSSIS e per il 40% della moglie ORUSSIS⁵⁴

Ciò che è apparso di interesse alla Commissione di accesso è il vincolo di stretta parentela che lega ORUSSIS (proprietaria insieme al marito, come detto, dell'impresa) al fratello ORUSSIS⁵⁵, a favore del quale sono risultate anche contribuzioni per attività svolta presso la ORUSSIS nell'anno 2006.

Lo stesso ORUSSIS è soggetto controindicato, in quanto ritenuto vicino agli ambienti della criminalità organizzata locale.

Ed invero, il medesimo, già nel 2011, veniva tratto in arresto dalla Squadra Mobile di Lecce nell'ambito dell'operazione "Peter Pan", in quanto ritenuto affiliato al clan TORNESE per avere, in concorso, fatto parte di un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ipotesi di reato per la quale lo stesso successivamente è stato assolto.

Tuttavia, a suo carico risultano altresì numerose segnalazioni, da cui risulta che lo stesso ORUSSIS risulta spesso accompagnarsi con soggetti appartenenti o vicini al clan malavitoso locale, quali: ORUSSIS

ORUSSIS

In particolare il ORUSSIS è stato controllato:

- il 28.04.2016 dai Carabinieri della Stazione di Monteroni mentre era a bordo dell'autovettura in uso e condotta da ORUSSIS noto elemento di spicco dell'associazione mafiosa Sacra Corona Unita, fratello di ORUSSIS sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale antimafia con obbligo di soggiorno e moglie di TORNESE Mario, capo dell'omonimo clan, tuttora detenuto e sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 bis C.P.;

- il 10.03.2014 dai Carabinieri di Monteroni in compagnia di ORUSSIS, noto boss dell'associazione mafiosa Sacra Corona Unita, già condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. irrevocabile l'11.12.1999, estremamente pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, ritenuto uno dei luogotenenti dei fratelli

53

54

55

ORUSSIS



TORNESE, capi dell'associazione mafiosa, e, per ultimo, in data 03.07.2019 è stato condannato dal GIP del Tribunale di Lecce alla pena di anni 20 di reclusione per i reati di cui agli articoli 416 bis C.P. e 74 D.P.R. 309/90.

Come si evince agevolmente, trattasi di frequentazioni ripetute nel tempo e segnatamente negli anni 2014-2016, durante i quali l'impresa di famiglia della sorella ORUSSIS ha conseguito l'aggiudicazione di alcuni appalti di lavori pubblici presso il Comune di Carmiano all'esito di procedure di gara non sempre condotte, per come si è innanzi visto, in modo trasparente e pienamente ossequioso della normativa vigente.

3.7. COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DELL'EX CINEMA EMPIRE DI CARMIANO.

Complessivamente sulla struttura denominata "Ex Cinema Empire" risulterebbero effettuati diversi interventi, il primo dei quali risale al 2004 quando venne approvato il progetto esecutivo degli interventi di ristrutturazione ed adeguamento alle norme igienico-sanitarie di sicurezza e all'eliminazione delle barriere architettoniche dell'ex Cinema "Empire".

L'attenzione della Commissione di Accesso si è focalizzata sull'appalto relativo ai lavori stabiliti dalla determinazione del Responsabile del V Settore del 23.1.2013⁵⁶, consistenti in smontaggio e rimozione copertura esistente ed adeguamento strutturale delle murature esistenti di appoggio della nuova copertura in legno lamellare, per un importo pari ad euro 74.460,36.

Appalto affidato tramite procedura del cottimo fiduciario anche questa volta all'impresa ORUSSIS

Successivamente, è stato accertato che il Comune di Carmiano ha proceduto a due ulteriori affidamenti, relativi sempre alla stessa struttura dell'ex cinema, alla ORUSSIS attraverso la procedura del cottimo fiduciario con il criterio del massimo ribasso, il primo per un importo di € 136.000,00 ed il secondo di € 127.956,19,

⁵⁶ ORUSSIS

All. 19 della Relazione della Commissione di Accesso




somme che complessivamente superano di gran lunga la soglia di € 200.000 prevista dall'art. 125 del D.Lgs 163/2006 allora vigente.

Gli affidamenti in questione, dall'oggetto, sembrerebbero essere relativi a lavori praticamente UGUALI a quelli precedenti (*Adeguamento Ex Cinema Empire*), con l'unica differenza che i primi, relativi all'anno 2013, affidati tramite cottimo fiduciario, come detto, alla *ORUSSIS* risultano finanziati con fondi del Comune di Carmiano, mentre i secondi, affidati nel 2014 tramite cottimo fiduciario all'impresa *ORUSSIS* sono finanziati dalla Regione Puglia nell'ambito del PSR 2007-2013.

In relazione alla vicenda, la Commissione, oltre a rilevare delle irregolarità nelle procedure, consistite esemplificativamente in violazioni del generale divieto di divulgazione dei dati identificativi delle imprese interessate ad una selezione pubblica, posto a tutela della trasparenza e correttezza delle stesse procedure, ha riscontrato ancora una volta condotte antigiuridiche di *mala gestio* dell'Amministrazione Comunale, che in spregio ai principi generali di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, sembra aver affidato lavori relativi all'EX CINEMA EMPIRE di Carmiano, sempre concernenti l'Adeguamento normativo dello stesso, per tre anni consecutivi, 2012, 2013 e 2014, alla *ORUSSIS*, il tutto per complessivi € 338.416,55.

Tutto quanto considerato in merito alle procedure ad evidenza pubblica innanzi esaminate ed oggetto di attento esame ispettivo da parte della Commissione di accesso, giova, in conclusione, evidenziare alcuni aspetti di rilievo ai fini della presente proposta di scioglimento del consiglio Comunale di Carmiano, i quali sono emersi da una visione complessiva delle gare di appalto di cui sopra, quali:

- la presenza ricorrente, tra i soggetti affidatari di lavori pubblici, anche di ingente importo, di alcune imprese controindicate - *ORUSSIS* e *ORUSSIS*.
- l'ingerenza autoritaria del sindaco nello svolgimento delle stesse, fino a stabilire la necessità per le imprese affidatarie di lavori di doversi servire di subappalti da affidare a società colluse con gli ambienti mafiosi ed attinte da interdittiva antimafia - *ORUSSIS* ;



Per converso, come più volte rassegnato in occasione della precedente disamina di alcuni rilevanti appalti espletati dal Comune, il responsabile dell'ufficio tecnico, ing. ORUSSIS, come cennato, uomo di assoluta fiducia del ORUSSIS poiché in grado di realizzare e tradurre in atti amministrativi le distorte e fuorvianti (dal fine pubblico) decisioni dello stesso capo della Amministrazione locale, non aveva remore di alcun tipo nel procedere alla sostituzione o integrazione dei componenti le commissioni di aggiudicazione degli appalti comunali, nominando se stesso, in palese violazione delle richiamate e rigide normative di settore, al fine di raggiungere l'obiettivo preposto e segnatamente assecondare i desiderata del citato ORUSSIS e degli appartenenti al clan egemone in quel territorio.

4) BENI CONFISCATI ALLA MAFIA

Il disordine e la opacità amministrativa rammentata, sono stati rilevati dalla Commissione di accesso prefettizia anche esaminando la situazione relativa ai beni immobili confiscati alla mafia.

Il Comune di Carmiano ha avuto l'assegnazione dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di un immobile sito a Carmiano alla via Lecce, confiscato nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 32/12 SS al pluripregiudicato ORUSSIS (ORUSSIS).⁵⁷

L'Ente locale, con nota del 7.3.2016, ha comunicato la manifestazione di interesse ad acquisire l'immobile, confermata con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 13.4.2016, demandando al Consiglio comunale l'acquisizione formale dello stesso.

L'immobile, tuttavia, risulta ancora in uso al predetto ORUSSIS ed infatti è ancora attiva in (ORUSSIS) l'utenza intestata al medesimo ed i relativi consumi fanno propendere per un utilizzo dell'immobile ad uso ufficio.

⁵⁷ Cfr. ORUSSIS - - -



Al riguardo giova precisare che l'Agencia Nazionale dei Beni Confiscati con decreto del 3.11.2017 ha trasferito l'immobile in questione al patrimonio indisponibile del Comune di Carmiano per scopi sociali ed ha sollecitato, in data 20.12.2018, a norma dell'art. 48 Codice Antimafia, il ~~CSUSS~~ dell'Amministrazione locale a comunicare lo stato del procedimento di utilizzo, pena la prevista revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

Ad oggi, tuttavia, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall'assegnazione dell'immobile, non si ha notizia di alcuna iniziativa dell'Ente per l'uso dello stesso.

L'inerzia del Comune riguardo all'acquisizione, allo sgombero e all'utilizzo di tale immobile appartenuto ad un pluripregiudicato fa rilevare ancora una volta una condotta condizionata dell'Ente locale rispetto a soggetti malavitosi, se non addirittura di "rispetto" degli interessi e delle figure appartenenti ai *clan*, evidenziate agli occhi della comunità persino dal mantenimento del nome di ~~ORUSS~~ sul campanello presente alla porta di accesso all'immobile.

L'uso dell'immobile per finalità pubbliche e sociali avrebbe invece reso manifesta la volontà del Comune di far prevalere gli interessi della collettività su quelli malavitosi, con l'effetto di rinforzare il senso di fiducia verso le Istituzioni quale insormontabile baluardo a presidio della legalità e del rispetto.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Come si è più volte cennato, le numerose e rilevanti risultanze derivanti dal lavoro svolto dalla Commissione d'accesso, le irregolarità e anomalie procedurali, la stretta parentela tra il sindaco e soggetti mafiosi, la cattiva amministrazione, l'opacità ed un generale disordine amministrativo, così come le gravi evidenze giudiziarie emerse nel corso dell'indagine "CERCHIO", cristallizzate nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Pubblica Accusa, hanno fatto emergere un diffuso quadro di illegalità in diversi settori del Comune di Carmiano, rivelatosi funzionale al mantenimento di assetti predeterminati con soggetti organici o contigui alle organizzazioni criminali egemoni sul



territorio ed al consequenziale sviamento dell'attività di gestione dai principi di legalità e buon andamento.

E' stato disvelato un quadro di profonda compromissione e condizionamento dell'attività politico-amministrativa dell'Amministrazione Comunale di Carmiano rispetto alla presenza, egemone e pervasiva, del *clan* operante sul territorio, tale da palesare i presupposti normativi e giurisprudenziali che giustificano l'ipotesi dissolutoria della stessa Amministrazione comunale.

In tale contesto appare ancora più grave la posizione del Sindaco, non solo per le ragioni ampiamente rammentate in precedenza, ma anche in relazione al ruolo effettivamente svolto rispetto alla gestione dell'Ente locale. Invero, lo stesso amministratore, una sorta di "padre - padrone" - è presente in tutte le procedure di evidenza pubblica disimpegnate dagli uffici tecnici, dirige di fatto le medesime grazie alla fidata compiacenza soprattutto del responsabile del cennato servizio di tal che, come rassegnato, le ditte compiacenti e legate a settori rilevanti della criminalità organizzata locale risultano aggiudicatarie "a costo zero" degli appalti affidati.

Ciò premesso, giova rammentare che lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del TUEL, non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, per l'emanazione del relativo provvedimento di scioglimento, è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato (Cfr. Cons. St., Sez. III 3.11.2015, n. 5023; Cons. St., Sez. III, 10.12.2015, n.197; Tar Lazio, Sez. I, 24.2.2016, n. 3419/2016).

Le vicende che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento devono essere considerate nel loro insieme, e non atomisticamente, e risultare idonee a delineare con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso.

Assumono rilievo a tali fini anche situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una




soggezione o di una pericolosa contiguità degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela, affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 28 giugno 2017 n. 3170; si veda anche, ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. III, 2 ottobre 2017, n. 4578 e Cons. Stato, Sez. III, 28 settembre 2015, n. 4529).

Invero, l'analisi complessiva dei fatti innanzi descritti, con particolare riguardo alle connessioni ed alla contiguità tra amministratori, imprese e criminalità organizzata, porta ad una valutazione finale di forti condizionamenti dell'imparzialità degli organi elettivi e di compromissione del buon andamento dell'attività amministrativa, anche con un nesso di continuità rispetto a precedenti amministrazioni, atteso che molti degli amministratori, a partire dal sindaco, hanno fatto parte, a volte anche con medesimo incarico, della compagine eletta nel 2010 ed anche, in alcuni casi, delle precedenti.

Il penetrante condizionamento posto in essere dalla criminalità organizzata nei confronti dell'amministrazione emerge in modo evidente nel settore degli appalti, laddove è emersa l'esistenza di un "sistema" che, da un lato consente di aggiudicare gli appalti con una certa frequenza alle medesime ditte e, dall'altro, attraverso meccanismi procedurali poco trasparenti, consente sostanziali recuperi dei ribassi offerti in sede di gara. Il cennato condizionamento emerge anche dall'analisi dei procedimenti concernenti l'affidamento dei beni confiscati alla mafia o ancora in relazione alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ad altri settori dell'Amministrazione, ove in generale si è registrata spesso un'eccessiva ingerenza del sindaco con abuso del ruolo istituzionale dello stesso.

Invero, non sembrano esservi dubbi sulla ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 143 comma 1, del TUEL, secondo cui la situazione che induce ad uno scioglimento del consiglio comunale deve essere resa significativa da elementi "concreti, univoci e rilevanti" su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso, ovvero su forme di condizionamento dei Consigli tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi o da compromettere il buon andamento o l'imparzialità degli amministratori comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad



esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono infatti ancorarsi a fatti concreti, univoci e rilevanti; ossia fatti definiti tali per concretezza in quanto "assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per univocità, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per rilevanza, che si caratterizza per idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale" (Cons. St. Sez. III 10.12.2015, n. 197/2016).

In tal senso, nella fattispecie in esame, il requisito normativo della concretezza degli elementi sussiste in quanto fondato sulla realtà storica, accertata in perfetta linea di continuità con il passato attraverso l'esame documentale, sulle evidenze probatorie acquisite nelle indagini, sulle intercettazioni, sui provvedimenti adottati dall'A.G. e dai riscontri effettuati dalla Commissione d'accesso nei vari settori considerati strategici per gli interessi del sodalizio criminale e degli esponenti politico - amministrativi ancora ordinariamente in carica.

L'univocità di detti elementi inoltre è chiara perché gli stessi appaiono spesso rivolti al beneficio, anche indiretto, di esponenti del clan o di soggetti contigui agli ambienti criminali.

La rilevanza del quadro delineato, come anche dei singoli elementi che lo compongono, è data dalla circostanza che l'azione dell'ente veniva e viene deviata dal perseguimento dei fini istituzionali con il risultato di realizzare gli interessi dei componenti il clan che agiscono in perfetta sinergia, in alcuni casi grazie ad un vero e proprio comparaggio, con gli amministratori locali ed alcuni imprenditori ad essi legati da vincoli di affari e di illecito profitto sul territorio.

L'attualità del condizionamento, infine, viene confermata, come analiticamente accertato, dalla reale esistenza degli interessi del sodalizio, con il vasto coinvolgimento del livello politico ed amministrativo descritto in precedenza, ma anche dalla necessità di impedire la partecipazione dei medesimi soggetti politici menzionati nella presente relazione, alla prossima competizione elettorale del 10 giugno per il rinnovo dell'Assise locale.



Si rende, pertanto, urgente e necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'Ente, mediante un provvedimento di scioglimento del consiglio comunale ex art. 143, commi I e IV del Testo unico degli enti locali.

IL PREFETTO
(Cucinotta)

19A08150

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2019.

Assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 208/2015, annualità 2019.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2019

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d*) del comma 2, dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera *e*) del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1, della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziaria dei conseguenti oneri;

Considerato, in particolare, che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 della richiamata legge n. 208/2015, i contributi previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di

euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d*) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, con la quale sono state disciplinate le modalità ed i criteri per consentire ai soggetti danneggiati di accedere ai finanziamenti agevolati;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 372, n. 373, n. 374, n. 375, n. 376, n. 377, n. 378, n. 379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 16 agosto 2016 e n. 387 del 23 agosto 2016 (Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Puglia e Basilicata) con cui sono stati definiti i criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, nonché alle attività economiche e produttive, per gli eventi calamitosi verificatisi nei territori regionali nel periodo da marzo 2013 a ottobre 2015;

Viste le note circolari del Dipartimento della protezione civile prot. n. 65581 del 28 novembre 2016 e prot. n. 22279 del 27 marzo 2017 recanti la modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili;

Vista la nota circolare del Dipartimento della protezione civile prot. n. 71086 del 15 novembre 2017 recante la modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato in favore dei soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive;

